Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 15 dicembre 1926 — Numero 288

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *I. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *A. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — N.B. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2363. — REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2058.
Approvazione del regolamento per l'applicazione nella Venezia Adriatica della legge sui compensi di costruzione per la marina mercantile . . . . Pag. 5418

2364. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2060.
Soppressione dei Circoli di ispezione del Reale corpo del Genio civile . . . . Pag. 5421

2365. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2059.
Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa . . . . Pag. 5421

2366. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2061, **che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.**
Pag. 5424

2367. — REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2062.
Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.
Pag. 5424

2368. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2063.
Esecuzione del Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.
Pag. 5426

2369. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1926, n. 2064.
Numero delle pagine dei giornali quotidiani. Pag. 5427

REGIO DECRETO 14 novembre 1926.
Nomina nel Consiglio superiore dell'economia nazionale.
Pag. 5427

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . Pag. 5427

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 dicembre 1926.
Vigilanza sull'abburattamento delle farine e la panificazione e norme amministrative per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine . . . . . . Pag. 5428

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.
Autorizzazione ad esercitare la riassicurazione nei rami incendio e trasporti alla Società «The Phoenix Insurance Company» con sede in Hartford, e rappresentanza in Roma.
Pag. 5429

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1926.
Approvazione di tariffa di assicurazione sulla vita adottata dalla Società di assicurazione «Italia» con sede in Genova.
Pag. 5429

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1926.
Approvazione di tariffa per l'assicurazione sulla durata della vita umana, adottata dalla Società di assicurazioni «Alta Italia» con sede in Torino . . . . Pag. 5430

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1926.
Modifica della motivazione del precedente decreto 9 ottobre 1926, concernente la revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 5430

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Licenziamento dal servizio dell'alunno d'ordine sig. Di Donato Stefano . . Pag. 5430
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5430
Perdita di certificati . . . . Pag. 5431

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2363.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2058.

Approvazione del regolamento per l'applicazione nella Venezia Adriatica della legge sui compensi di costruzione per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle comunicazioni per l'applicazione nel territorio della Venezia Adriatica della legge 13 luglio 1911, n. 745, e susseguenti variazioni, e del relativo regolamento 12 gennaio 1913, n. 107.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 56. — COOP

Regolamento per l'applicazione nel territorio della Venezia Adriatica della legge 13 luglio 1911, n. 745, e susseguenti variazioni, e del relativo regolamento 12 gennaio 1913, n. 107.

Art. 1.

La legge 13 luglio 1911, n. 745, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, con le modificazioni apportatevi da disposizioni successive e da quelle contenute nel presente regolamento, sono applicabili ai lavori di costruzione, trasformazione e riparazione iniziati nei cantieri e stabilimenti della Venezia Adriatica dal 3 novembre 1918 alla entrata in vigore del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Le norme del presente regolamento sono applicabili anche per l'esecuzione del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366.

Art. 2.

Quando non sia intervenuto il controllo degli uffici governativi di vigilanza per le costruzioni e trasformazioni eseguite dal 4 novembre 1918 al 12 febbraio 1923, gli accertamenti eseguiti prima, durante e dopo i lavori allo scopo del rilascio del certificato di classe del « Veritas » di Trieste anteriormente al 1° luglio 1921 e del Registro italiano da tale data in poi, varranno a stabilire se i lavori di costruzione e di trasformazione siano stati eseguiti con buoni materiali e secondo le buone regole d'arte usate per le costruzioni navali e meccaniche mercantili. Gli uffici predetti, in base a tali risultanze, potranno nei certificati prescritti includere la dichiarazione di buona costruzione di cui alla prima parte del paragrafo *e*) degli articoli 27 e 29, del paragrafo *d*) dell'art. 31 e della seconda parte del paragrafo *d*) dell'art. 32 del regolamento, approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Nonostante l'esistenza di detti accertamenti, l'Ufficio tecnico di vigilanza, e la Capitaneria e gli Uffici di porto competenti potranno sempre in contraddittorio degli interessati eseguire le verifiche ed accertamenti che crederanno del caso.

Quando si tratti di lavori non collaudati dai Registri di cui sopra, gli accertamenti potranno essere in via eccezionale eseguiti anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sempre che ciò sia praticamente possibile.

Art. 3.

Il còmpito della vigilanza sui lavori in corso e degli accertamenti sui lavori già eseguiti a norma del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, e del presente regolamento sarà adempiuto dagli Uffici tecnici della Regia marina e dalle Capitanerie ed Uffici di porto secondo la rispettiva competenza per materia e per territorio.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, sono validi i certificati del « Veritas » di Trieste e gli accertamenti da esso eseguiti per il periodo anteriore al 1° luglio 1921.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 16 della legge 13 luglio 1911, n. 745, e dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, i costruttori dovranno provare di aver provveduto all'assicurazione degli operai contro le malattie previste dalle leggi 30 marzo 1888, B. L. I. n. 33; 11 febbraio 1913, B. L. I. n. 24; 20 novembre 1917, B. L. I. n. 457, e contro gli infortuni a termine della legge 28 dicembre 1887, B. L. I. n. 1 ex 1888.

Art. 6.

Qualora nel periodo che va dal 3 novembre 1918 al 13 febbraio 1923 non siano state presentate le dichiarazioni di costruzione o trasformazione nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, e delle costruzioni o trasformazioni possa risultare da documenti commerciali, doganali oppure da altri atti di ufficio, le autorità marittime competenti hanno facoltà di rilasciare certificati comprovanti le dette costruzioni e trasformazioni.

Qualora non sia assolutamente possibile avere elementi completi circa tali costruzioni e trasformazioni, i costruttori o i proprietari dei cantieri, in mancanza dei primi, dovranno presentare una dichiarazione giurata resa dinnanzi alla autorità giudiziaria del luogo in cui si è eseguita o si esegue la costruzione della nave con le indicazioni di cui agli articoli richiamati ed altresì della data di inizio dei lavori, della durata della costruzione e dell'epoca del varo.

Le autorità marittime e gli Uffici tecnici di vigilanza eseguiranno tutti i possibili accertamenti compatibili con la mancanza di prove dirette.

Agli effetti dell'art. 15 del regolamento predetto è riconosciuta la qualità di costruttore alle persone abilitate alle costruzioni navali mercantili e dei macchinari di bordo in base alle disposizioni vigenti nel territorio della Venezia Adriatica.

Nel caso che vi sia stato committente, anche esso interverrà nell'atto per gli effetti dell'art. 20 dello stesso regolamento.

Art. 7.

Quando non risulti da dati e documenti contabili la quantità e specie dei materiali impiegati nei lavori, il costruttore avrà facoltà di presentare la dichiarazione giurata per stabilire:

a) per i lavori di costruzione e trasformazione degli scafi, la quantità e provenienza dei materiali messi in opera, dei cali, dei cascami e rottami;

b) per i lavori di costruzione delle macchine e caldaie, apparecchi ausiliari di macchine e caldaie e ausiliari di bordo:

1° le qualità e quantità dei materiali grezzi impiegati, nonchè i cali e cascami di lavorazione;

2° il quantitativo, le specie e qualità delle parti staccate introdotte dall'estero pur essendo di comune fabbricazione nello Stato, e gli strumenti e le parti di speciale fabbricazione, anche se coperte da brevetto, importate dall'estero non considerate di corrente fabbricazione nello Stato e che possono dar luogo per il loro impiego a riduzione o perdita del compenso di costruzione a norma dell'art. 9 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

La mancata indicazione dell'impiego di tali materiali nella dichiarazione giurata implicherà la rinuncia ai compensi.

Sulla base delle indicazioni fornite e previ i possibili accertamenti, gli Uffici di vigilanza rilasceranno un certificato di attendibilità in relazione a quanto è disposto dall'art. 27, paragrafo *c*) 2ª parte, dall'art. 29, paragrafo *e*) 2ª parte, dall'art. 31 paragrafo *e*), dall'art. 32, paragrafo *d*) 1ª parte e paragrafo *e*), del regolamento approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Le indicazioni di cui sopra potranno anche risultare, nel caso di lavori già ultimati, dalle dichiarazioni giurate da presentarsi a norma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il costruttore che intende concorrere ai compensi di costruzione e trasformazione di navi commesse da nazionali dovrà dare la prova che la costruzione e trasformazione è stata o è fatta per conto di persone fisiche o giuridiche che abbiano acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e disposizioni successive, o di persone giuridiche alle quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi del decreto e disposizioni medesime.

Art. 9.

La determinazione della potenza delle motrici destinate a navi nazionali, del peso delle caldaie delle macchine motrici, della forza o del peso degli apparecchi ausiliari verrà fatta a termini degli articoli 23, 24, 25 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Nel caso in cui gli accertamenti non siano stati fatti in tempo debito si seguiranno in massima le seguenti norme:

Macchine alternative a vapore.

Verrà fatto l'accertamento della potenza indicata in cavalli prima della presentazione dei documenti per la liquidazione del compenso, purchè risulti che le macchine non abbiano subìto importanti trasformazioni o modifiche.

Quando si tratti di macchine identiche ad altre già costruite e sistemate su navi similari e per le quali siano stati effettuati gli accertamenti a termini del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, o del presente regolamento, la liquidazione del compenso sarà effettuata sulla base della potenza delle macchine sperimentate.

In caso di trasformazioni o modifiche la potenza sarà dedotta da quella attuale con appropriate correzioni da stabilirsi dal competente Ufficio di vigilanza avverso le cui decisioni è ammesso appello al Ministero delle comunicazioni che deciderà in modo definitivo.

Apparati motori a turbine.

Mancando apparati motori identici e sistemati su navi similari per i quali le prove siano state eseguite, nel qual caso varranno i risultati di tali prove, la potenza delle turbine verrà determinata mediante una prova in mare, rilevando il numero medio di giri al minuto e la torsione degli assi, e assumendo (in mancanza della taratura in officina) un modulo di elasticità trasversale di 830.000 Kg. cmq.

Apparati motori a combustione interna.

La potenza in cavalli asse verrà dedotta in modo approssimativo calcolando la potenza indicata per mezzo dei diagrammi di indicatore ed assumendo un appropriato coefficiente di rendimento organico (nel quale sia conglobata anche la potenza assorbita dal compressore e dalle pompe mosse dall'albero motore) a seconda del tipo e della potenza dei motori.

Il coefficiente suddetto sarà stabilito dal competente Ufficio di vigilanza contro le cui decisioni sarà ammesso appello al Ministero delle comunicazioni che deciderà in modo definitivo.

Caldaie ed apparecchi ausiliari.

Per i pesi delle caldaie e degli ausiliari varranno i documenti rilasciati dalle autorità o le dichiarazioni giurate di cui all'art. 7 del presente regolamento, per il controllo delle quali gli Uffici di vigilanza potranno valersi eventualmente delle distinte di pesi imbarcati che potranno fornire i cantieri, dei disegni ecc. e si riferiranno a caldaie dello stesso tipo con eguale superficie di riscaldamento ed a macchinari di eguali dimensioni principali dei quali si possa conoscere il peso.

Tuttavia nei casi in cui l'applicazione di tali norme risultasse impossibile o presentasse gravi difficoltà, il Ministero delle comunicazioni stabilirà quali altri criteri debbano essere seguiti dagli Uffici di vigilanza, i quali faranno indicazione di tali criteri nei certificati da rilasciarsi a termini degli articoli 29, 31 e 32 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Art. 10.

Nell'art. 27 lettera *b*) del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, alle parole « nelle matricole delle navi mercantili » si intendono sostituite le parole « nei registri delle navi mercantili o da pesca »; ed alle parole « nelle matricole tenute dalle Capitanerie di porto » le parole « nei registri delle navi mercantili o da pesca tenuti dalle Capitanerie di porto ».

Art. 11.

In mancanza del registro previsto dall'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107,

per il controllo dei dati indicati in linea approssimativa nella dichiarazione giurata di cui all'art. 7, sarà tenuto conto dei documenti doganali relativi ai materiali ammessi alla importazione a termini dell'ordinanza 1° maggio 1888, n. 58, concernente la esecuzione della legge 30 marzo 1873 (B. L. I. n. 51) sul trattamento esente da dazio degli oggetti occorrenti per la costruzione e per l'armamento dei bastimenti, oppure a termini delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1911, n. 745, e nel R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366, con le quali viene regolata l'importazione dall'estero dei materiali occorrenti per le costruzioni navali mercantili. Sarà altresì tenuto conto delle fatture, libri ed altri documenti relativi alla gestione dei cantieri dai quali possa risultare il quantitativo dei materiali impiegati e residuati nelle singole costruzioni.

Art. 12.

Al primo comma dell'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, s'intendono aggiunte le parole « o prova equivalente a termini dell'art. 3 del Regio decreto 6 agosto 1922, n. 1299 ».

Art. 13.

In relazione al disposto degli articoli 40 e 41 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, si intende che agli effetti del primo dei suddetti articoli sarà riconosciuta come valida sino al 30 giugno 1921, a termini dell'art. 2 del R. decreto n. 898 del 9 giugno 1921, l'inscrizione al « Veritas » di Trieste, e che agli effetti del secondo saranno considerate come tolte dalla navigazione le navi cancellate dai registri delle navi mercantili o da pesca.

Art. 14.

Saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, i galleggianti introdotti al 1° giugno 1920.

Art. 15.

Per le riparazioni e forniture eseguite dal 3 novembre 1918 al 30 giugno 1921 e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, gli interessati presenteranno l'istanza di liquidazione in conformità dell'art. 53 del regolamento stesso, integrata dalle indicazioni contenute nell'art. 46.

L'Ufficio di vigilanza, eseguiti i debiti controlli, rilascerà la dichiarazione prevista dall'art. 53 quando possa anche indirettamente essere accertato dagli elementi e documenti prodotti dal dichiarante che siano state adempiute le condizioni prescritte e che comunque risulti che sia stato impiegato materiale nazionale o nazionalizzato.

Quando manchi la possibilità dell'accertamento di cui al capoverso precedente è lasciata facoltà al cantiere di produrre dichiarazioni giurate che dovranno essere vistate dal l'Ufficio di vigilanza a titolo di accertamento della verosimiglianza di esse dopo aver eseguiti i possibili accertamenti compatibili con la mancanza di prove dirette.

Tale visto tiene luogo della dichiarazione sopra richiamata.

Il compenso per ciascuna riparazione non è dovuto quando risulti che l'avente diritto si sia per essa beneficiato delle disposizioni dell'ordinanza 1° maggio 1888 concernente l'esecuzione della legge 30 marzo 1873 (B. L. I. n. 51) sul trattamento esente da dazio degli oggetti occorrenti per la costruzione e per l'armamento dei bastimenti.

In tal caso sarà presentata dai cantieri dichiarazione giurata nella quale sarà specificamente indicato:

a) che il cantiere rinuncia al compenso di riparazione;

b) le qualità e quantità dei materiali messi in opera nelle riparazioni e i corrispondenti cali e cascami.

Anche tale dichiarazione sarà vistata per la verosimiglianza dall'Ufficio di vigilanza, dopo avere anche in tal caso eseguiti tutti i possibili accertamenti compatibili con la mancanza di prove dirette.

Art. 16.

L'importazione temporanea in franchigia dei materiali residuati al 3 novembre 1918 ed introdotti da tale data al 13 febbraio 1923 sarà confermata sempre che risultino osservate le condizioni stabilite dal presente articolo.

Qualora non siano state osservate le norme prescritte dall'art. 54 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, resta convalidata la procedura eseguita in conformità delle disposizioni dell'ordinanza 1° maggio 1888 concernente l'esecuzione della legge 30 marzo 1873 (B. L. I. n. 51) sul trattamento esente da dazio degli oggetti occorrenti per la costruzione e per l'armamento dei bastimenti.

Tenendo presenti le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, le Regie dogane, d'accordo con gli Uffici tecnici di vigilanza, fanno il riscontro delle importazioni vericatesi nel periodo di tempo sopra indicato ed in base alle licenze regolarmente concesse, al fine di accertare se i materiali, macchinari o parti finite introdotti in base alle suddette disposizioni siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, trasformazione e riparazione, per i quali siano state presentate dichiarazioni giurate o dichiarazioni di costruzione, trasformazione o riparazione.

Per il materiale introdotto con la procedura di cui all'ordinanza 1° maggio 1888 o con la procedura di cui all'art. 54 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107, il termine concesso per la presentazione dei documenti per l'esito doganale dei materiali scadrà entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Fra tali materiali saranno compresi quelli utilizzati per costruzioni ordinate dalla Regia marina militare austro ungarica eseguite in regime delle disposizioni legislative dell'Impero e rilevate da Amministrazioni statali italiane.

L'esito doganale dei materiali si effettuerà sulla base di un verbale da compilarsi di concerto fra le Regie dogane e gli Uffici di vigilanza competenti sulla scorta degli atti e documenti previsti dal presente regolamento, tenuto conto dei cali di lavorazione e dei cascami.

Per i materiali residuati dopo effettuati gli scarichi varranno le disposizioni dell'art. 83 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Art. 17.

Nei casi in cui il trattamento della importazione in franchigia in fatto goduto per lavori di costruzione, trasformazione o riparazione non sia in tutto o in parte dovuto termini delle disposizioni applicabili ai lavori stessi, gli interessati sono tenuti a versare all'Erario i dazi corrispondenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove però si trattasse di lavori, per cui dalle disposizioni suindicate fossero previsti compensi il versamento dei dazi non sarà dovuto qualora gli interessati rinunciassero ai compensi stessi.

Art. 18.

Nei progetti di liquidazione dei vari compensi le autorità marittime dovranno far risultare se l'interessato sotto qual-

siasi forma abbia ricevuto sussidi, anticipi o prestazioni di opera dalle Amministrazioni dello Stato. Nel caso affermativo l'Amministrazione ridurrà corrispondentemente l'ammontare dei compensi in base ai dati forniti da dette autorità.

Art. 19.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli interessati dovranno presentare, sotto pena di decadenza, alle autorità marittime competenti la regolare documentazione prescritta dal presente regolamento per l'accertamento del diritto ai compensi eventualmente loro spettanti e per la liquidazione di essi.

Roma, 18 novembre 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 2364.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2060.

Soppressione dei Circoli di ispezione del Reale corpo del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente l'istituzione dei Circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, col quale furono creati i Provveditorati alle opere pubbliche e soppressi i Circoli d'ispezione di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari;
Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, col quale fu istituito l'Ispettorato per la Maremma Toscana e furono limitate parzialmente le funzioni del Circolo d'ispezione di Firenze;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di abolire i Circoli d'ispezione del Genio civile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono soppressi i Circoli d'ispezione del Genio civile di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

Gl'ispettori superiori del Genio civile prestano la loro opera normalmente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con decreto Reale saranno stabiliti la data in cui andrà in vigore il presente decreto ed il modo col quale saranno espletate le funzioni oggi deferite agli ispettori superiori del Genio civile preposti alla direzione dei Circoli soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 61. — COOP

Numero di pubblicazione 2365.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2059.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Pisa, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 60. — COOP.

Statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

La R. Scuola d'ingegneria di Pisa conferisce la laurea in ingegneria civile.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento della laurea si svolgono in tre anni e comprendono:

a) un corso biennale di scienze tecniche, diviso in quattro quadrimestri;

b) un corso annuale di costruzioni, diviso in due quadrimestri.

Art. 3.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario aver seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico, istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. D. L. 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola d'ingegneria quinquennale ed aver superato i relativi esami.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 4.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. Università di Pisa il corso biennale propedeutico comprende le materie seguenti:

Analisi algebrica;

Analisi infinitesimale;

Geometria analitica;

Geometria proiettiva e descrittiva (biennale);

Fisica sperimentale (biennale);

Chimica generale ed inorganica ed elementi di chimica organica;

Meccanica razionale;

Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);

Calcolo numerico ed applicazioni di matematica;

Mineralogia descrittiva (semestrale);

Geologia applicata (semestrale);

Esercitazioni orali, scritte, pratiche e grafiche in tutte le materie del biennio.

Art. 5.

Il corso biennale di scienze tecniche comprende le seguenti materie d'insegnamento:

1. Meccanica applicata alle costruzioni (2 quadrimestri);
2. Meccanica applicata alle macchine (2 quadrimestri);
3. Fisica tecnica (2 quadrimestri);
4. Macchine termiche e idrauliche (2 quadrimestri);
5. Idraulica (2 quadrimestri);
6. Tecnologia meccanica (1 quadrimestre);
7. Architettura generale - Elementi delle fabbriche e storia della costruzione architettonica (4 quadrimestri);
8. Chimica applicata (2 quadrimestri);
9. Chimica analitica e tecnologica, con laboratorio (2 quadrimestri);
10. Geodesia e topografia (2 quadrimestri);
11. Elettrotecnica (2 quadrimestri);
12. Misure elettriche, con laboratorio (2 quadrimestri);
13. Economia rurale ed estimo (1 quadrimestre);
14. Ingegneria sanitaria (1 quadrimestre);
15. Nozioni di scienze giuridiche, finanziarie e amministrative (2 quadrimestri).

Nel manifesto annuale degli studi sarà indicato come questi insegnamenti debbono essere ripartiti nel biennio nei riguardi delle iscrizioni degli studenti ai singoli corsi.

Art. 6.

Il corso annuale di costruzioni comprende le seguenti materie di insegnamento:

1. Costruzioni edili (2 quadrimestri);
2. Costruzioni in ferro, legno e cemento (2 quadrimestri);
3. Costruzioni stradali e ferroviarie (2 quadrimestri);
4. Costruzioni idrauliche (2 quadrimestri);
5. Materiale ed esercizio ferroviario (2 quadrimestri);
6. Impianti industriali (1 quadrimestre).

Art. 7.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza dei professori. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 8.

Il Consiglio della Scuola promuove ogni anno lo svolgimento di conferenze singole o di gruppi di conferenze sia di carattere sintetico, sia di carattere complementare nei riguardi di speciali argomenti scientifici e tecnici. Tali conferenze sono affidate sia a professori della Scuola sia a persone ad essa estranee.

Art. 9.

Il Consiglio della Scuola prende in esame i programmi degli insegnamenti e delle relative esercitazioni e procede al loro coordinamento giusta il disposto dell'articolo 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

A tal fine ciascun professore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma di lezioni e di esercizi che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

I programmi dei corsi affidati per incarico sono compilati di concerto col professore di ruolo della materia affine, designato dal Consiglio della Scuola.

Art. 10.

Tutta la materia contenuta nei programmi coordinati e approvati dal Consiglio della Scuola forma oggetto di esame. Per le parti di detti programmi che, per qualunque motivo, non siano state svolte nelle lezioni orali, il titolare della materia designa uno o più testi, con l'aiuto dei quali gli allievi debbono completare la loro preparazione.

Art. 11.

Il Consiglio della Scuola stabilisce l'orario settimanale delle lezioni e delle esercitazioni per ciascuna materia e per ciascun quadrimestre, la suddivisione degli studenti di ciascun corso in gruppi per le esercitazioni, l'orario settimanale, le norme di massima circa gli esercizi e progetti che debbono essere svolti da ogni studente per ottenere la dichiarazione di profitto di cui all'articolo 13, ed in genere tutte le altre disposizioni di carattere didattico, che rientrino nelle sue attribuzioni in forza di leggi e regolamenti.

Art. 12.

I liberi docenti che intendano impartire corsi a titolo privato nella R. Scuola d'ingegneria di Pisa debbono far pervenire alla Direzione della Scuola, entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente, un programma dettagliato, con l'indicazione del numero delle ore settimanali di lezione e con la dimostrazione di poter disporre dei mezzi tecnici e dimostrativi necessarii.

Il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso nella R. Scuola d'ingegneria di Pisa.

Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, i corsi liberi che abbiano una estensione di materia e un numero settimanale di lezioni pari a quello dei corrispondenti corsi ufficiali.

Gli altri corsi a titolo privato possono essere classificati, secondo i casi, fra i parziali o fra i complementari.

Art. 13.

Alla fine di ogni quadrimestre ciascun professore trasmette alla Direzione un giudizio complessivo sul profitto e sulla diligenza di ciascun allievo, accertato durante il quadrimestre stesso nel modo che il professore ritiene più appropriato al carattere del suo insegnamento.

Il giudizio è espresso mediante una delle qualifiche: « buono, regolare, insufficiente » e di esso si tiene conto nell'applicazione dell'art. 71 del Regolamento generale universitario.

TITOLO II.

Esami di profitto e di laurea.

Art. 14.

Gli esami si svolgono di regola alla chiusura annuale dei corsi.

Art. 15.

Gli esami di profitto che debbono essere superati per ottenere l'ammissione all'esame di laurea, sono i seguenti:

1. Meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta e prova orale);
2. Meccanica applicata alle macchine (prova scritta e prova orale);
3. Fisica tecnica (prova orale);
4. Geodesia e topografia (prova pratica e prova orale);
5. Chimica analitica e tecnologia e chimica applicata (prova pratica e prova orale);
6. Idraulica (prova orale);
7. Macchine termiche e idrauliche (prova orale);
8. Elettrotecnica e misure elettriche (prova orale);
9. Architettura generale — esame biennale — (prova grafica e prova orale);
10. Costruzioni edili (prova grafica e prova orale);
11. Costruzioni in ferro, legno e cemento (prova orale);
12. Costruzioni stradali e ferroviarie (prova orale);
13. Costruzioni idrauliche (prova orale);
14. Materiale ed esercizio ferroviario (prova orale);
15. Tecnologia meccanica e impianti industriali (prova orale);
16. Economia rurale ed estimo (prova orale);
17. Scienze giuridiche, finanziarie ed amministrative (prova orale);
18. Ingegneria sanitaria (prova orale).

Art. 16.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un esame unico, annunziandoli nel manifesto della Scuola.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 17.

I risultati complessivi di ciascun esame sono espressi mediante un punto di merito. Nell'assegnarlo la Commissione giudicatrice tiene conto anche delle dichiarazioni di profitto riportate dallo studente alla fine di ciascun quadrimestre.

Quando l'esame comprende una prova scritta, grafica o pratica, questa precede la prova orale. Essa non dà luogo all'assegnazione di un punto di merito, nè ad eventuale esclusione dalla prova orale. Il risultato complessivo delle due prove viene valutato con un unico punto di merito al termine della prova orale.

Art. 18.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame, e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 19.

Le Commissioni di esame sono costituite di regola dal professore della materia, da un altro professore ufficiale e da un libero docente o cultore della materia d'esame o di materia affine.

Le Commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola.

Art. 20.

L'esame di laurea consiste nell'illustrazione e nella discussione dei temi svolti durante il corso di costruzioni. Questi temi sono costituiti da due progetti, relativi a due materie diverse, svolti in modo completo, e da altri semplici progetti di massima per i principali tipi di opere, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Il Consiglio della Scuola stabilisce le norme per ripartire fra le varie materie e fra i vari studenti i progetti che debbono essere svolti in modo completo. Detti progetti debbono essere assegnati entro il mese di dicembre.

Art. 21.

Gli studenti che negli esami del corso di scienze tecniche abbiano raggiunto una media non inferiore a 85/100, possono essere autorizzati dal Consiglio della Scuola, e su conforme parere del professore della materia, ad eseguire una ricerca di indole scientifica o tecnica sotto la guida del professore stesso. I risultati della ricerca vengono presentati all'esame di laurea in sostituzione di uno dei due progetti completamente svolti, di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

La Commissione per l'esame di laurea è costituita di regola dal Direttore, da tutti i professori del corso di costruzioni, da professori del corso di scienze tecniche designati dal Direttore della Scuola, ed infine da un libero docente e da un membro estraneo alla Scuola, designati di volta in volta dal Direttore stesso.

Art. 23.

Vengono iscritti nell'annuario, a titolo di lode, i nomi degli studenti che nell'anno precedente abbiano conseguito, al

termine del corso di scienze tecniche, una media dei punti di merito non inferiore a 90/100.

I migliori fra tali studenti, nel numero che viene fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, possono essere esonerati dal pagamento della tassa per i viaggi di istruzione e fruire eventualmente di altri vantaggi, determinati dal Consiglio della Scuola e dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.

Disposizioni disciplinari.

Art. 24.

Le punizioni che possono essere inflitte agli studenti, a seconda della gravità delle infrazioni alla disciplina, sono le seguenti:

1. l'ammonizione;
2. l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. la sospensione da uno o più esami di profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. l'esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 25.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Direttore.

Per le punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 il Direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, il cui giudizio, dato a maggioranza di voti, udito lo studente nei suoi mezzi di difesa, è inappellabile.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Lo studente ha diritto di presentare le sue discolpe per iscritto, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Art. 26.

Dell'applicazione delle pene di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente, dell'applicazione della pena di cui al n. 4 viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Art. 27.

Tutte le punizioni degli studenti vengono registrate nella loro carriera scolastica e trascritte sui fogli di congedo.

Le disposizioni disciplinari prese in altre Università od Istituti superiori si applicano integralmente nella R. Scuola di ingegneria di Pisa, qualora lo studente punito vi si trasferisca o chieda comunque d'esservi iscritto.

Art. 28.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 29.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2366.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. **2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto oramai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di tutelare tale emblema;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fascio Littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato.

Art. 2.

Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure, collocata di lato col taglio in fuori.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo e il Ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 62. — COOP

Numero di pubblicazione 2367.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. **2062.**

Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fatti diretti a compiere la distruzione di edifici pubblici e privati, di navi, aeronavi o aeroplani, di argini, dighe, muraglioni ed altre simili costruzioni, a provocare l'incendio o lo scoppio di sostanze esplosive, infiammabili od asfissianti o a causare disastri ferroviarii, e ogni altro fatto diretto a portare la devastazione o la strage in qualsiasi località del Regno, quando siano commessi per attentare alla sicurezza dello Stato, sono puniti a' termini dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Art. 2.

La rivelazione di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato, prevista dagli articoli 107 e 108 del codice penale, è punita a' termini dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, tutte le volte che la rivelazione sia fatta direttamente o indirettamente ad uno Stato estero od ai suoi agenti.

Non è punibile a' termini dell'art. 4 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, la propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione, che tradizionalmente siano stati ritenuti compatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato italiano, quando anche professati o adottati da associazioni sciolte dalla pubblica autorità.

Art. 3.

La presunzione di frode, di cui al penultimo capoverso dell'art. 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, può essere combattuta con tutti i mezzi di prova ammessi dalle leggi civili.

Art. 4.

La pena di morte inflitta in applicazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è eseguita mediante fucilazione in un recinto militare o in altro luogo designato dal Comando presso il quale è costituito il Tribunale speciale.

L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Comando suddetto non disponga diversamente, e salvo il caso che sia stato costituito un Tribunale straordinario, a norma dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, e dell'art. 559 del codice penale per l'esercito.

Il cancelliere del Tribunale speciale deve assistere all'esecuzione e redigerne verbale, che indi trascrive nell'originale della sentenza.

Un estratto della sentenza eseguita, con la menzione dell'avvenuta esecuzione, è affisso in tutti i Comuni del Regno.

Art. 5.

Il Tribunale speciale è unico per tutto il Regno, ma, occorrendo, può funzionare in più sezioni. Esso ha un presidente, uno o più vice presidenti, e il numero di giudici necessari per il suo funzionamento. Il presidente, i vice presidenti e i giudici, tanto effettivi quanto supplenti, del Tribunale speciale sono nominati con decreto del Ministro per la guerra. L'uno e gli altri sono permanenti. I vice presidenti debbono aver grado di ufficiale generale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come giudici, debbono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Anche la costituzione delle sezioni del Tribunale speciale, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del presidente del Tribunale, udito il Regio avvocato generale militare.

I relatori sono assegnati al Tribunale speciale ed alle sue sezioni con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

Il trasferimento del Tribunale per il dibattimento in Comune diverso dalla sua sede, previsto dall'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ordinato dal presidente su richiesta del pubblico ministero.

Art. 6.

Il pubblico ministero presso il Tribunale speciale è rappresentato dal Regio avvocato generale militare, che potrà destinarvi a rappresentarlo un avvocato militare con uno o più vice avvocati o sostituti. Presso il Tribunale vi saranno inoltre uno o più giudici istruttori, scelti fra gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e nominati con decreto del Ministro per la guerra.

Con determinazione del Ministero della guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, viene assegnato al Tribunale speciale il personale necessario per i servizi di cancelleria.

Art. 7.

La difesa è ammessa, dopo il rinvio a giudizio, ma l'imputato non può essere assistito che da un solo difensore.

Il difensore può essere scelto tra gli ufficiali in servizio attivo presenti nella sede del Tribunale speciale, di grado non superiore a quello di capitano, ovvero tra gli avvocati o procuratori legalmente ammessi all'esercizio della professione.

Il presidente, su richiesta del pubblico ministero, può escludere l'assistenza del difensore non militare nei casi, nei quali, con giudizio insindacabile, lo ritenga necessario nel pubblico interesse.

Durante gli atti preliminari al dibattimento, il presidente può anche vietare di prendere visione dei documenti o di cose sequestrate, dalla cui conoscenza possa derivare pubblico nocumento.

Art. 8.

Quando tra uno o più reati preveduti nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e uno o più reati preveduti in qualunque altra legge penale vi sia connessità, la cognizione di tutti i reati connessi, imputati a una o a più persone, ancorchè di competenza di autorità diverse, appartiene al Tribunale speciale istituito dalla legge predetta, eccetto che il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia.

Nondimeno, ove la connessione fra i vari reati non sia inscindibile, il Tribunale speciale, e, durante l'istruttoria, il giudice istruttore, possono, per ragioni di convenienza, trasmettere al giudice competente secondo le norme ordinarie gli atti dei procedimenti che non vogliono ritenere.

I conflitti di competenza sono risoluti dalla Corte di cassazione del Regno secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 9.

L'ordine di procedere alla istruzione per i reati preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, è emanato dal Comando, presso il quale è istituito il Tribunale speciale.

Il pubblico ministero può procedere per citazione diretta anche quando trattasi di reato punito con la morte.

In caso di dissenso tra il pubblico ministero e il giudice istruttore, decide il comandante che ha emanato l'ordine di procedere.

Art. 10.

Nei procedimenti avanti il Tribunale speciale, si spedisce sempre il mandato di cattura, e non è ammessa la libertà provvisoria.

Dovendosi procedere a visite, perquisizioni ed arresti in case private o in stabilimenti anche pubblici, il giudice istruttore vi provvede direttamente, con o senza l'intervento del Regio avvocato militare.

Il Regio avvocato militare e il giudice istruttore presso il Tribunale speciale possono, ove occorra, richiedere per gli atti istruttori l'autorità giudiziaria militare e ordinaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Alle dipendenze del Regio avvocato militare e del giudice istruttore presso il Tribunale militare, è costituito un ufficio di polizia giudiziaria, a cui sono addetti ufficiali e sottufficiali dei Reali carabinieri.

Art. 11.

L'imputato, riguardo al quale sia stata chiusa l'istruttoria con ordinanza di non luogo a procedere, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo reato, quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico.

Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, l'imputato ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione, allegando nuove prove sopraggiunte a suo favore.

La riapertura dell'istruttoria è ordinata dal giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 63. — COOP

Numero di pubblicazione 2368.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2063.

Esecuzione del Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche del Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Patto d'amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Patto di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 73. — COOP

Patto di amicizia e di sicurezza.

L'Italia e l'Albania:

nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica e di contribuire al consolidamento della pace;

mosse dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del Patto della Società delle Nazioni;

hanno convenuto di stipulare il presente Patto di amicizia e di sicurezza;

ed hanno nominato a questo scopo loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il barone Pompeo ALOISI, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà in Albania;

S. E. il Presidente della Repubblica Albanese:

S. E. Hussein bey VRIONI, Ministro degli affari esteri della Repubblica Albanese;

i quali, dopo aver preso conoscenza dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'Italia e l'Albania riconoscono che qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contraria al loro reciproco interesse politico.

Art. 2.

Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine.

Art. 4.

Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926.

firmato: POMPEO ALOISI
H. VRIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2369.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1926, n. 2064.
Numero delle pagine dei giornali quotidiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1377;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni circa il numero di pagine dei giornali quotidiani, anche perchè essi possano svolgere la necessaria propaganda a favore del Prestito del Littorio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 7 dicembre 1926 e fino a nuova disposizione i giornali quotidiani potranno essere pubblicati in otto pagine per tre giorni la settimana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 74. — COOP

REGIO DECRETO 14 novembre 1926.
Nomina nel Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, relativo alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, che modifica il Regio decreto predetto;
Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica è chiamato a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale. In caso di assenza o di impedimento egli sarà sostituito dal direttore generale dell'Istituto predetto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, che apporta riforme allo statuto dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro è costituito come appresso:

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta;

On. Augusto Turati, deputato al Parlamento, segretario generale del Partito Nazionale Fascista;

Gr. uff. Mario Giani;
Marchese gr. uff. dott. Giacomo Paulucci de' Calboli Barone, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
Comm. dott. Guido Beer, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
Gr. uff. avv. Igino Brocchi, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Gr. uff. dott. Italo Bonardi, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;
Gr. uff. Mario Barenghi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
Gr. uff. dott. Francesco Piomarta, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
On. Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti;
On. Antonio Stefano Benni, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

L'on. Augusto Turati, deputato al Parlamento, segretario generale del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice-presidente del Consiglio predetto.

Il gr. uff. Mario Giani è nominato consigliere delegato dell'Opera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 dicembre 1926.
Vigilanza sull'abburattamento delle farine e la panificazione e norme amministrative per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1448;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 agosto 1926, col quale sono state approvate le norme tecniche obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi delle farine di frumento prodotte a termini del Regio decreto-legge predetto e del pane con esse confezionato; nonchè l'elenco dei laboratori chimici autorizzati alla esecuzione delle analisi stesse;

Veduto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, con cui è stato istituito, nel bilancio del Ministero dell'interno, apposito fondo per le spese di sorveglianza per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, e per la razionale confezione e cottura del pane, nonchè per le analisi relative;

Considerata l'opportunità di dettare, oltre a quelle tecniche, norme che valgano a disciplinare anche amministrativamente il prelevamento di detti campioni e l'esecuzione delle successive analisi, nonchè l'onere delle spese relative; e di aumentare altresì il numero dei laboratori autorizzati ad eseguire le predette analisi, onde rendere più diffusa e vieppiù agevole l'azione di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della vigilanza di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, i podestà, gli ufficiali sanitari ed il personale tutto, comunque adibito ai servizi di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria nei Comuni, le guardie daziarie, ed in genere gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, ogni qualvolta vengano a conoscere od a sospettare inadempienze od irregolarità nella applicazione delle norme del citato Regio decreto-legge, nonchè nella razionale confezione e cottura del pane, debbono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, ordinare, promuovere od eseguire le indagini e gli accertamenti del caso, il prelevamento dei campioni necessari per le analisi e la contestazione delle eventuali contravvenzioni, provvedendo immediatamente alle opportune segnalazioni al Prefetto, cui spetta, a sensi dell'art. 10 del precitato Regio decreto-legge, di fare le formali denuncie all'autorità giudiziaria, previo parere della Commissione annonaria provinciale.

Art. 2.

Il prelevamento dei campioni delle farine, del pane, ed ove occorra, del frumento col quale le farine ed il pane sono stati prodotti, dei dolci, delle pasticcerie e dei generi che hanno servito a produrli, è, di regola, eseguito ad opera dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti indicati all'art. 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, residenti od aventi competenza territoriale nella località in cui i campioni debbono prelevarsi.

Art. 3.

Il prelevamento dei campioni può sempre essere direttamente ordinato dai Prefetti delegandovi anche personale diverso da quello accennato all'art. 2.

Art. 4.

Di regola, le analisi sono affidate ai laboratori autorizzati ad eseguirle nel Comune ove sono stati prelevati i campioni; in difetto sono affidate ad uno dei laboratori dello stesso circondario oppure della stessa Provincia in cui trovavasi detto Comune.

Il Prefetto può dare disposizioni per l'uniforme distribuzione delle analisi fra i vari laboratori autorizzati nella Provincia.

Art. 5.

Le spese per il prelevamento dei campioni, per l'esecuzione delle analisi, e relative, sono a carico del Municipio nel cui territorio sono stati prelevati i campioni.

Quando il prelevamento dei campioni e le analisi hanno luogo su richiesta e nell'interesse di Enti o di Amministrazioni particolari non investite dalla legge della vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti, le spese vanno a carico degli Enti e delle Amministrazioni stesse.

In caso di prelevamento di campioni, di analisi, di indagini o di accertamenti eccezionalmente disposti dal Prefetto su richiesta delle Commissioni provinciali annonarie, per studi o nell'interesse della vigilanza generale sulla applicazione

del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448, le relative spese gravano sull'apposito fondo messo dal Ministero dell'interno a disposizione delle Prefetture.

Art. 6.

Sono autorizzati ad eseguire le analisi di cui agli articoli precedenti i laboratori indicati nell'elenco annesso al presente decreto, che sostituisce l'elenco annesso al decreto Ministeriale 30 agosto 1926.

Vengono stabilite come appresso le tariffe per le predette analisi.

A) *Saggi e determinazioni obbligatorie.*

1° Saggi organolettici e determinazione della umidità, delle ceneri e del glutine (nonchè del cloruro di sodio per il pane) L. 35;

2° Esame microscopico (quando necessario) L. 10.

B) *Determinazioni complementari.*

1° Dedeterminazione della cellulosa, L. 25;

2° Determinazione delle sostanze grasse, L. 25;

3° Determinazione dell'azoto e sostanze azotate, L. 25.

Art. 7.

Alle denuncie di contravvenzione da farsi all'autorità giudiziaria giusta l'art. 1, possono essere unite le specifiche delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni, per le conseguenti analisi e spese relative, liquidate dal Prefetto.

L'importo di dette specifiche, in caso di condanna, viene dall'autorità giudiziaria investita del procedimento contravvenzionale, posto a carico dei contravventori, riscosso contemporaneamente alle pene pecuniarie e rimborsato all'ente od ufficio che le ha anticipate.

Roma, addì 10 dicembre 1926.

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Elenco dei Laboratori chimici autorizzati ad eseguire le analisi delle farine di frumento e del pane con esse confezionato, a termine del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448.

1° Laboratori municipali, provinciali e consorziali di vigilanza igienica;

2° Laboratori di chimica delle università degli studi;

3° Laboratori compartimentali delle dogane ed imposte indirette;

4° Laboratori dei Regi istituti agrari, delle Regie stazioni agrarie e delle Regie scuole enologiche;

5° Laboratori chimici dei Regi istituti superiori di commercio;

6° I laboratori chimici seguenti:

Provincia di Alessandria: Laboratorio dei Regi istituti tecnici di Alessandria, Asti, Casal Monferrato.

Provincia di Ascoli: Laboratorio del Regio istituto industriale di Fermo.

Provincia di Avellino: Laboratorio della Regia scuola di viticoltura.

Provincia di Firenze: Laboratorio della Regia scuola di tintoria e tessitura di Prato.

Provincia di Forlì: Laboratorio autonomo di chimica agraria.

Provincia di Milano: Laboratorio della Regia scuola di caseificio.

Provincia di Perugia: Laboratorio di tecnologia chimica agraria.

Provincia di Pola: Laboratorio dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo.

Provincia di Potenza: Laboratorio del Policlinico Remigia Gianturco.

Provincia di Ravenna: Laboratorio provinciale di chimica agraria.

Provincia di Torino: Laboratorio della Scuola pratica di agricoltura in Caluso.

Provincia di Udine: Laboratorio dell'Istituto chimico agrario sperimentale.

Visto, d'ordine del Ministro:

Il direttore generale della sanità pubblica:
MESSEA.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.
Autorizzazione ad esercitare la riassicurazione nei rami incendio e trasporti alla Società « The Phoenix Insurance Company » con sede in Hartford, e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 9 novembre 1925, della Società « The Phoenix Insurance Company » con sede in Hartford, (Connecticut, U.S.A.) tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione nei rami incendio e trasporti;

Considerato che la rappresentanza nel Regno della predetta società è legalmente istituita;

Decreta:

La Società « The Phoenix Insurance Company » con sede in Hartford (Connecticut, U.S.A.), e con legale rappresentanza nel Regno in Roma, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami incendio e trasporti.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1926.
Approvazione di tariffa di assicurazione sulla vita adottata dalla Società di assicurazioni « Italia » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 agosto 1926 e 14 settembre 1926, la Società di assicurazioni « Italia » con sede in Genova e direzione generale in Milano, capitale sociale di L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta società chiede la approvazione di una nuova tariffa;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, nel testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di premi adottata dalla Società anonima di assicurazioni « Italia », capitale L. 10,000,000, versato lire 5,000,000, con sede in Genova, e direzione generale in Milano.

Tariffa n. 4. — Assicurazione ad effetti multipli di un capitale dovuto alla morte e di una rendita vitalizia differita ad un termine prestabilito, pagabile a semestralità posticipate, verso il corrispettivo di un premio annuo dovuto durante la vita dell'assicurato e non oltre il suddetto termine.

Roma, addì 9 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1926.

Approvazione di tariffa per l'assicurazione sulla durata della vita umana, adottata dalla Società di assicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa per una nuova forma di assicurazione;

Viste le basi tecniche, la tariffa dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la tariffa n. 8-A adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia », con sede in Torino relativa all'assicurazione di un capitale pagabile al primo caso di morte che si verifichi tra due teste assicurate (vita intera a premio annuo su due teste).

Roma, addì 9 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1926.

Modifica della motivazione del precedente decreto 9 ottobre 1926, concernente la revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1926 col quale, ritenuto che la Società in nome collettivo « Bianco, De Cosimi e C. » si era resa insolvente nella liquidazione di settembre 1926, fu revocata, con effetto dal 30 settembre 1926, l'autorizzazione all'esercizio professionale di agente di cambio in soprannumero concessa al sig. Bianco Enrico fu Filiberto quale rappresentante della Società predetta presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che nelle more della liquidazione detta Società potè sistemare la sua posizione in modo da riuscire, alla Stanza di compensazione, prima del compimento effettivo della liquidazione stessa, a far fronte al 100 per cento ai suoi impegni, e che pertanto la dichiarata insolvenza effettivamente non ebbe più luogo;

Ritenuto che ad ogni modo il signor Bianco Enrico aveva in data 30 settembre 1926 rassegnato le dimissioni da agente di cambio;

Decreta:

E' modificata la motivazione del precedente decreto 9 ottobre 1926 nel senso che la revoca, con esso disposta, del signor Bianco Enrico da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino deve intendersi effettuata in seguito alle dimissioni dal medesimo rassegnate.

Roma, addì 10 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Licenziamento dal servizio dell'alunno d'ordine sig. Di Donato Stefano.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 detto, il sig. Di Donato Stefano, alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale, è licenziato dal servizio, in forza dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per avere taciuto, all'atto della sua assunzione in ruolo, la condanna riportata con sentenza 17 dicembre 1921, per reato di appropriazione indebita.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 dicembre 1926

Francia	87.68	New York	21.964
Svizzera	425.17	Dollaro Canadese	22.05
Londra	106.277	Oro	423.80
Olanda	8.80	Belgrado	38.75
Spagna	334 —	Budapest (pengo)	0.031
Belgio	3.08	Albania (Franco oro)	4.26
Berlino (Marco oro)	5.225	Norvegia	5.56
Vienna (Schillinge)	3.105	Polonia (Sloty)	—
Praga	65.11	Rendita 3,50 %	62.25
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	111.50	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.39	Consolidato 5 %	82.30
Peso argentino carta	8.97	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	332283 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rebaudi Clotilde fu Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Luigia Secchi Murro, dom. a S. Remo (Porto Maurizio) L.	49 —
		Per l'usofrutto: Secchi-Murro Luigia fu Ignazio, ved. di Rebaudi Teodoro.	
	332282 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rebaudi Ulisse fu Teodoro, minore, ecc. come la proprietà precedente »	49 —
		Per l'usofrutto: Intestata come l'usofrutto precedente.	
Cons. 5 %	195972	Ventura Antonio fu Giuseppe, dom. a Bornato (Brescia) »	210 —
Certificato provvisorio per il rilascio di titoli definitivi, obbligazioni delle Venezie, emesso il 18 luglio 1923 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Udine.	717	Del Fabbro Carlo fu Antonio e fu Brovedon Caterina e figli Giovanni e Cecilia capitale »	2,900 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria di Udine il 9 novembre 1923.	14409	De Grignis Quirino di Antonio e De Grignis Caterina, capitale »	900 —
Con. 5 %	96584	Rosso Nicola di Pasquale, dom. a Casaletto Spartano (Salerno). »	50 —
»	98222	Intestata come la precedente »	75 —
»	390630	Rossi Nicola fu Pasquale, dom. come la precendente »	100 —
3.50 %	94295	Oratorio di S. Sebastiano nella borgata Canneto in Stellanello (Genova) »	59.50
»	194165	Parroco *pro tempore* di Sannazzaro Sesia (Novara) »	14 —
»	206012	Intestata come la precendente »	10.50
»	217328	Opera Pia delle Anime Purganti di Sannazzaro Sesia (Novara). »	10.50
»	250864	Intestata come la precedente »	3.50
»	324040	Beneficio Parrocchiale dei SS. Nazzaro e Celso in Sannazzaro Sesia (Novara) »	59.50
»	368870	Parrocchia di Sannazzaro Sesia (Novara) »	3.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	584705	Beneficio Parrocchiale dei SS. Nazzaro e Celso in Sannazzaro Sesia (Novara), vincolata . . . . L.	21 —
»	590604	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10.50
»	778013	Intestata come la precedente, libera . . . . »	3.50
3.50 % (1902)	2708	Beneficio Parrocchiale dei Santi Nazzaro e Celso per l'opera delle Anime purganti in Sannazzaro Sesia (Novara) . . . . »	7 —
»	2709	Beneficio Parrocchiale dei Santi Nazzaro e Celso in Sannazzaro Sesia (Novara) . . . . »	10.50
Consolidato 5 %	93737	Beneficio Parrocchiale dei SS. Nazzaro e Celso in S. Nazario Sesia (Novara), vincolata . . . . »	15 —
»	93735	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10 —
»	93736	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10 —
»	93734	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	5 —
»	93738	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	5 —
»	153101	Intestata come la precedente, in Sannazzaro Sesia (Novara), libera »	5 —
»	101300 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Morra di Lavriano Enrico fu Carlo, domiciliato in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Morra di Lavriano Carlo Felice fu Carlo	1440 —
»	67272	Maiorano Virginia fu Luigi, moglie di Iadevaia Luca fu Pasquale, dom a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata. »	1250 —
»	294304	Castronuovo Elena di Giovanni e di Caruso Michelina, nubile, dom. a Napoli . . . . »	5000 —

Roma, 30 settembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.